

Allegato n° A

Atto n. 01/98

Repertorio n. 015/98

**AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

L'anno millenovecentonovantotto, addì 21 del mese di settembre, innanzi a me dr. Claudio Capuano, ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo, giusta delibera del Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino n. 58/97 in data 5 novembre 1997, emanata in dipendenza dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma h), della legge 28 gennaio 1994, n.84, come successivamente integrata e modificata, alla presenza dei signori Stelio Montomoli e Roberto Maria Campora, in qualità di testimoni, e della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, si sono costituiti:

**DA UNA PARTE**

il C.L.C. Tullio TABANI, codice fiscale n. TBT TLL 33L29 C540W, nato a Certaldo (FI) il 29 luglio 1933, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Autorità Portuale di Piombino, in piazzale Premuda, che interviene in qualità di Presidente della medesima Autorità;

**E DALL'ALTRA**

l'ing. Claudio BELVEDERE, codice fiscale n. BLV CLD 47H26 F158F, nato a Messina il 26 giugno 1947 e domiciliato, ai fini del presente atto, a Milano, Foro Buonaparte, n.31, che interviene in nome e per conto della Società INIZIATIVE SVILUPPO ENERGIE S.r.l., con sede legale a Milano, Foro Buonaparte, 31, Capitale Sociale £. 192.020.000.000, C.F. n. 06428390634, Partita I.V.A. n. 11786280153, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1516315/1996, come risulta dal Certificato di Iscrizione della Camera di Commercio, Industria,

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature: Stelio Montomoli*

PLE PREMUDA - 57025 PIOMBINO (LI) TEL. 0565 22921 FAX 0565 229229

Autorità Portuale Piombino

APP

Artigianato e Agricoltura di Milano del 14 settembre 1998, che si allega in originale al presente atto sotto la lettera A, con annesso, in copia conforme vidimata dal Registro delle Imprese in data 14 settembre 1998, il vigente statuto della società stessa, ed interviene nella sua qualità di Presidente della Società medesima, carica conferitagli il 7 novembre 1997, giusta quanto risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione, allegato in copia autentica sotto la lettera B, ed espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 1998, allegata, in estratto originale, sotto la lettera C.

*CDL*  
*[Signature]*

PREMESSO CHE:

(a) con atto formale n.437/79 in data 27 febbraio 1979 della Capitaneria di Porto di Livorno, approvato con Decreto Ministeriale in data 1° luglio 1979 e registrato all'Ufficio del Registro di Livorno il 6 ottobre 1983 al volume n.5060, alla ACCIAIERIE DI PIOMBINO S.p.A., con sede in Piombino (LI), veniva concessa, per una durata di anni 60 (sessanta), con decorrenza 26 settembre 1951, l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima, ricadente nel Comune di Piombino, località Portovecchio e Pontedoro, comprensiva di aree a terra e specchi acquei, della superficie complessiva di mq. 1.285.515,15, allo scopo di realizzarvi e mantenervi opere ed impianti industriali facenti parte del proprio complesso siderurgico, comprendente anche manufatti di proprietà dello Stato;

*[Signature]*

(b) con successivi atti suppletivi e licenze di subingresso alla ACCIAIERIE DI PIOMBINO S.p.A. è subentrata nella titolarità della concessione con decorrenza 1° gennaio 1989 l'ILVA S.p.A., e successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1992, l'ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO S.r.l.;

*Stella Montomala*  
*[Signature]*

(c) con atto a rogito del dr. Luigi Grasso Biondi, notaio in Brescia, in data 6 dicembre 1995, repertorio n. 68230/7905, registrato a Brescia in data 11 dicembre 1995, sotto il n.5196, è intervenuta la fusione per incorporazione delle società LUCCHINI SIDERURGICA S.p.A., codice fiscale n. 01170120172 e Partita I.V.A. n.06652290153, con sede legale in Milano, piazza Meda, 3/5, e ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO S.r.l., con sede legale a Piombino, viale della Resistenza, 2, codice fiscale n.05990220013;

(d) per effetto di detta fusione, la LUCCHINI SIDERURGICA S.p.A. è subentrata alla ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO S.r.l. anche nella titolarità della concessione suddetta;

(e) con licenza di subingresso in data 11 dicembre 1995, repertorio n. 715, registrato all'Ufficio del Registro di Livorno in data 21 dicembre 1995 sotto il n. 10543, la Società ILVA SERVIZI ENERGIE S.r.l., con sede legale in Genova, via Mura di Santa Chiara, 1, codice fiscale n. 06428390634, è subentrata, nelle more della stipula degli atti suppletivi relativi al frazionamento dell'atto di concessione n.437/79 sopra menzionato, in quota parte della concessione medesima, pari circa a mq. 45.000, per il mantenimento di una centrale termoelettrica denominata CET/2, parzialmente ricadente in detta area;

(f) l'atto per la cessione da parte della ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO S.r.l. (ora LUCCHINI SIDERURGICA S.p.A.) a favore della ILVA SERVIZI ENERGIE S.r.l. dei diritti inerenti alla quota di concessione di cui trattasi, nonché l'atto di regolamentazione di diritti tra le due società sono stati opportunamente registrati, rispettivamente, a Livorno, in data 19 dicembre 1995, al n. 10543, e a Piombino, in data 19 dicembre 1995, al n. 2353;

(g) a seguito di deliberazioni dell'assemblea straordinaria della ILVA SERVIZI

*Blu*

*o*

*Stelio Montanari*

ENERGIE S.r.l., in data 22 gennaio 1996, 29 aprile 1996 e 29 aprile 1997, detta società ha cambiato la propria denominazione sociale in INIZIATIVE SVILUPPO ENERGIE S.r.l., in forma abbreviata ISE S.r.l., e trasferito la propria sede legale a Milano, Foro Buonaparte, n.31;

*Elm*

(h) con istanza avanzata in data 14 ottobre 1997, rif. 178/97, la suddetta ISE S.r.l. ha richiesto la proroga della concessione di cui al precedente punto (a), scadente nel 2011, limitatamente alla quota parte di mq. 45.000 di cui alla licenza di subingresso di cui al precedente punto (e) di anni 30, in considerazione della realizzazione in tempi brevi di una terza centrale termoelettrica CET 3, del parere favorevole espresso in data 12 ottobre 1994 dal Ministero dell'Ambiente in ordine agli interventi di potenziamento e risanamento ambientale previsti nel progetto di adeguamento del parco termoelettrico di Piombino, nonché dell'autorizzazione concessa alla ISE S.r.l. dal Ministero dell'Industria in data 15 giugno 1995 per l'esecuzione degli interventi di potenziamento e risanamento ambientale mediante la sostituzione degli impianti esistenti, denominati CET1, con l'installazione della nuova centrale CET 3;

*S*

(i) con successiva documentata istanza in data 26 marzo 1998 la ISE S.r.l. ha domandato di ricomprendere nella concessione di cui alla richiesta citata alla precedente lettera (h) un'ulteriore area demaniale marittima, pari a mq. 7960, contigua a quella di mq. 45.000, già oggetto della licenza di subingresso di cui alla precedente lettera (e), in considerazione delle adottate esigenze di realizzazione della nuova centrale termoelettrica CET3;

*Stefano Montebello*  
*Alberici*

(j) con altra istanza in data 10 agosto 1998, la ISE S.r.l. ha richiesto una variante non sostanziale al progetto di realizzazione della centrale termoelettrica CET3, per cui l'ulteriore area demaniale marittima oggetto della richiesta di cui alla

precedente lettera (i) viene a ridursi da mq. 7960 a mq. 5500;

(k) con istanza in data 11 agosto 1998 la ISE S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38 del codice della navigazione, prospettando motivi di urgenza, ha domandato, nelle more della istruttoria per la concessione richiesta, l'immediata occupazione delle zone di interesse e l'immediato inizio dei lavori, quali risultano dai progetti sotto elencati, parti integranti e sostanziali del presente atto, pur non essendo allo stesso allegati:

1. relazione tecnica;
2. computo metrico estimativo opere in cemento armato;
3. corografia/estratto tavoletta I.G.M.;
4. stralcio planimetrico delle aree di pertinenza;
5. estratto catastale;
6. planimetria generale area impianto;
7. planimetria generale area CET3;
8. profili generali/vista nord;
9. profili generali/vista sud;
10. profili generali vista ovest;
11. profili generali/sezione A-A;
12. profili generali/sezione B-B;
13. consistenza e dimensionamento delle opere;
14. planimetria generale reti interrato;
15. relazione tecnica/variante;
16. stralcio planimetrico delle aree di pertinenza/variante;
17. estratto catastale/variante;
18. planimetria generale area impianto/variante;

*polm*  
*AF*

*Or*

*Stelio Montemurlo*  
*Amey*

19. planimetria generale area CET3/variante;

20. profili generali/vista nord/variante;

21. profili generali/vista sud/variante;

22. profili generali vista ovest/variante;

23. profili generali/sezione A-A/variante;

24. consistenza e dimensionamento delle opere-verifica indici urbanistici/variante;

25. planimetria generale reti interrate/variante;

26. relazione tecnica/variante;

27. stralcio planimetrico;

(l) con lettera indirizzata all'Autorità, in data 30 luglio 1998, la LUCCHINI

SIDERURGICA S.p.A. ha espresso la propria disponibilità a rinunciare, come

in effetti rinuncia, ai diritti ad essa spettanti relativi alla utilizzazione dei sopra

citati mq. 5500 di area demaniale, confermando il proprio assenso a che venga

formalizzata a favore di ISE S.r.l. la concessione delle aree interessate dalla

costruenda CET3;

(m) con DPR 20 marzo 1996 è stata istituita l'Autorità Portuale di Piombino;

(n) ai sensi dell'articolo 8, comma h) della legge 28 gennaio 1994, n.84, come

successivamente integrata e modificata, il Presidente dell'Autorità Portuale

amministra le aree e i beni del demanio marittimo, compresi nell'ambito della

circoscrizione territoriale di giurisdizione dell'Autorità, sulla base delle

disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato Portuale, le

attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e

relative norme di attuazione;

(o) le aree demaniali marittime oggetto degli atti di cui alle precedenti premesse

*Edm*  
*A*

*a*

*Stelio Montomali*  
*Stelio*

rientrano tutte nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino, la cui circoscrizione territoriale è stata individuata con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 15 maggio 1996;

(p) il Comitato Portuale, con propria deliberazione n.16/98 in data 29 maggio 1998, ha espresso parere favorevole sull'avvio dell'istruttoria connessa alla richiesta della ISE, nonché al rilascio della relativa concessione;

*Allen*

(q) la Circostrizione Doganale di Livorno, giusta nota n.36028 in data 29 luglio 1998 ha autorizzato ai sensi dell'articolo 19 del Decreto L.vo 8 novembre 1990, n.374, la realizzazione della centrale termoelettrica in parola;

(r) il Comune di Piombino, con nota n. 24380/1998 in data 26 agosto 1998, ha fatto presente che tale intervento ricade in zona D2 di cui all'articolo 27 delle N.T.A. del PRG vigente ed è con esse compatibile e che in ogni caso la realizzazione dell'intervento è soggetta alla disposizioni della L.10/91, previa acquisizione dei pareri di legge, compreso il nulla osta di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 per il vincolo paesaggistico, la cui istruttoria è in corso di definizione;

*Q*

(s) l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. con nota n.3667 in data 1° settembre 1998 ha espresso per quanto di rispettiva competenza, parere di massima favorevole all'esecuzione dei lavori in argomento;


*Stelio Montanelli*

(t) la Società richiedente ha esibito la nota n. 2605 in data 11 agosto 1998 con cui l'Unità Sanitaria Locale n. 6 di Livorno ha trasmesso al Sindaco di Piombino il nulla osta espresso collegialmente dalle sezioni di Igiene Pubblica e Salute nei luoghi di lavoro e dell'U.O. di Prevenzione e Sicurezza e dall'Arpat, alla realizzazione delle opere, subordinatamente ad alcune prescrizioni tecniche;

*Stelio Montanelli*

(u) la Società richiedente ha esibito la nota n. 5902 in data 30 luglio 1998 con cui il

Comando Provinciale dei VV.F. di Livorno ha comunicato la conformità del progetto della centrale alle regole tecniche e ai criteri generali di prevenzioni incendio e dettato alcune prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo cui la Società sarà tenuta ad ottemperare a lavori ultimati;



(v) la Direzione Compartimentale del Territorio per la Toscana e l'Umbria, Sezione Staccata di Livorno, con nota n. 5320/98 - Rep. 4.2.8.2753 in data 21.09.1998, ha espresso il proprio nulla osta sulla autorizzazione di che trattasi;


**TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, della cui identità, io Ufficiale rogante, sono certo, confermando la narrativa precedente, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano appresso:




1. la dichiarante ISE S.r.l., nelle premesse meglio generalizzata (d'ora in avanti, per brevità, denominata più semplicemente Società) si obbliga col presente atto:

1.1. di accettare senza alcuna riserva tutte quelle condizioni che l'Autorità Portuale di Piombino (d'ora in avanti, per brevità, denominata più semplicemente Autorità) stimerà opportuno di inserire nell'atto di concessione da stipularsi, e per il quale è stata richiesta una durata di 30 (trenta) anni, rinnovabile per anni 30 (trenta);



1.2. di riconsegnare all'Autorità concedente le zone occupate, dopo averle ridotte, a sua cura e spese, nel pristino stato con conseguente demolizione delle opere erette, senza poter ripetere compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, qualora l'Autorità neghi la concessione e nei termini indicati nella relativa comunicazione, riconoscendo la Società dichiarante la facoltà dell'Autorità di demolire d'ufficio le opere, in caso di non ottemperanza, e di riprendere di ufficio possesso della zona a spese della dichiarante stessa;





1.3. di accettare fin da ora senza riserva alcuna e di corrispondere regolarmente il canone nella misura che sarà determinata dall'Autorità nell'atto definitivo di concessione, con decorrenza dalla data del presente atto di sottomissione, impegnandosi, altresì, a versare, quale corrispettivo comunque dovuto per il periodo dell'occupazione, previo eventuale conguaglio, la somma determinata dall'Autorità, anche nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione dell'atto definitivo di concessione. La Società dichiara, inoltre, di accettare senza riserve la misura annuale del canone provvisoriamente fissata dall'Autorità, ai fini del presente atto, giusta propria delibera n. 99/98 in data 16 settembre 1998, che si allega in copia fotostatica al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera D, in £. 111.019.200 (centoundici milioni diciannovemila 200), da aggiornare annualmente, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, in attesa della sua determinazione definitiva, che l'Autorità si impegna, da parte sua, a mantenere nella misura testé fissata, sempre che non intervengano nuove disposizioni legislative al riguardo, ovvero variazioni all'estensione e alla struttura dell'opera;

1.4. di effettuare una fideiussione di £. 224.000.000 (duecentoventiquattromilioni), a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti col presente atto, restando l'Autorità facoltizzata di incamerare, in tutto o in parte, la somma garantita, senza bisogno di alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dalla società richiedente, per canoni, spese di riduzione in pristino, di sgombero, etc. ed in genere per

*cello*

*g*

*Felice Montomali*

*Meun*

qualunque motivo, anche a titolo di penale, restando la Società sempre responsabile di quanto dovesse, anche oltre la somma garantita e restando, altresì, obbligata ad eseguire depositi suppletivi, ovvero di effettuare ulteriori fidejussioni per somme suppletive, che, nel corso della validità del presente atto, fossero ritenuti dall'Autorità necessari in relazione al periodo di occupazione trascorso, soprattutto a garanzia dei canoni, seguendosi, per tali depositi suppletivi, o tali ulteriori fidejussioni, le condizioni determinate sotto il presente comma n.4, per la fideiussione originaria. Le somme garantite potranno essere impiegate dall'Autorità anche per il pagamento delle tasse e dei diritti inerenti alla stipulazione dell'atto definitivo di concessione, qualora a ciò non vi provveda la Società;

1.5. di iniziare i lavori entro il 1° ottobre 1998 e di completarli entro il 30 settembre 2000; la Società non potrà in ogni caso iniziare detti lavori se prima non avrà tutte le altre autorizzazioni, licenze, concessioni, o collaudi che si rendessero necessari per la loro esecuzione e dovrà farli svolgere tutti sotto la vigilanza dell'ufficio tecnico dell'Autorità e dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM., in quanto e per quanto rispettivamente competenti; all'Autorità, per la vigilanza di cui sopra, dovranno essere comunicate le date di inizio e di fine dei lavori in questione, nonché i dati relativi all'impresa appaltatrice dei lavori e al direttore dei lavori stessi. La Società sarà, altresì, tenuta ad esibire all'Autorità, qualora richiesto, ogni atto autorizzativo e/o nulla osta ove del caso occorrente, per l'inizio dei lavori, o che dovesse rivelarsi necessario durante la loro esecuzione.

1.6. di sospendere, modificare, variare, ridurre l'occupazione della zona e l'esecuzione dell'opera dietro semplice intimazione scritta dell'Autorità, che

*Allo*

*or*

*Stato quanto no*

*M...*

resta facoltizzata in caso di inadempienza a disporre la sospensione, modificazione, variazione d'ufficio a spese della società richiedente; in particolare la demolizione di ogni manufatto di pertinenza demaniale marittima ricadente nell'area interessata per la realizzazione della centrale, quantunque ritenuta necessaria dalla Società dovrà essere autorizzata dall'Autorità con specifica comunicazione a parte;

*Alu*

1.7. di rinunciare a qualsiasi forma di indennizzo o di intervento da parte dell'Autorità, o dello Stato, qualora erosioni marine, o mareggiate distruggessero o danneggiassero il manufatto;

*2*

2. Il Presidente dell'Autorità, in rappresentanza dell'Ente medesimo, dichiara, nelle more del rilascio del atto formale di concessione, che avrà durata di anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data odierna, rinnovabile per altri 30 (trenta), e preso atto delle precedenti dichiarazioni della Società, di consentire l'immediata occupazione dell'area richiesta e l'immediato inizio dei lavori progettati subordinatamente alla osservanza delle suddette condizioni, che la Società ha dichiarato di accettare, nonché di tutte le ulteriori prescrizioni comunque richieste o impartite al riguardo dalle altre Amministrazioni interessate. Nel contempo prende atto dell'avvenuta fideiussione per la somma di £. 224.000.000 (duecentoventiquattromilioni) che la Società ha effettuato a titolo di deposito cauzionale provvisorio a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto presso la GENERAL BANK di Assago, Succursale di Milano, Strada 4 - A8 - Milanofiori, - giusta sua nota indirizzata all'Autorità in data 17 settembre 1998 (fideiussione n. 00901/98), nell'intesa che tale fideiussione, con validità trentennale, decorrenza 21 settembre 1998, potrà cessare dopo l'entrata in vigore dell'atto definitivo di concessione, ovvero essere prorogata o aggiornata

*Stelvo*

*Monte*

*Monte*

in relazione alle condizioni di cui alla successiva concessione, sempre che siano state esattamente osservate dalla Società tutte le condizioni stabilite nel presente atto, e siano state dalla stessa versate le somme dovute per qualunque titolo in dipendenza dell'atto di concessione. Detta fideiussione potrà cessare anche nel caso in cui l'Autorità, per sua volontà, non intenda addivenire alla concessione richiesta, sempre che la Società abbia esattamente osservato le disposizioni del presente atto.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo, ho ricevuto e pubblicato il suesteso atto di sottomissione mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, in presenza dei testimoni e delle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. 4 fogli di carta resa legale, scritto su n. 12 facciate e di n. 4 allegati, dalla lettura dei quali i suddetti componenti mi esonerano, affermando di averne già preso visione e cognizione. Lo stesso viene firmato in calce ed al margine di ogni foglio dalle parti, dai testimoni e da me, Ufficiale Rogante.

Per l'Autorità Portuale di Piombino

*Alessandro Tolarelli*

Per la ISE S.r.l.

*Carlo Zedone*

1^ Testimone

*Beno Ambrogi*

2^ Testimone

*Stelio Montanari*

L'Ufficiale Rogante

*Claudio Caporali*

Piombino,


21 SET 1998

# APP Autorità Portuale Piombino

AUTENTICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (Legge 4.1.1968 n. 15)

La presente copia, composta di n. 3 fogli, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

Piombino .....3- MAG. 2000.....



*L'Ufficiale Rogante*

*Dott. Claudio Capuano*

